

TRIBUNALE DI MILANO
ESECUZIONI IMMOBILIARI

RGE 898/2022 - G.E. Dott.ssa Caterina TRENTINI

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA
(art. 2 comma primo, lett. h DM 32/2015)

L'Avvocato delegato Maria Cristina Delfino, con studio in Milano, Via Santa Sofia, n. 22,

- vista l'ordinanza di delega 21.9.2023;
- visto l'art. 591 bis c.p.c.;

AVVISA

che il giorno **17 gennaio 2024 ore 15.00** è fissata la **vendita senza incanto asincrona gestita da GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SRL, che opererà con il proprio portale gobidreal.it (nuova denominazione di gorealbid.it)**, degli immobili pignorati in calce descritti.

Modalità e Condizioni:

- 1) **Vendita in unico lotto** (descritti in perizia lotto 1 appartamento; lotto 2 box).
- 2) Prezzo base Euro **88.000,00 = (ottantottomila//00)**. Saranno accettate offerte non inferiori al 75% del prezzo base -**offerta minima d'acquisto € 66.000,00 (sessantaseimila//00)**-. **Rilancio minimo € 1.500,00**.
- 3) **L'offerta d'acquisto dovrà essere formulata esclusivamente con modalità telematica e dovrà essere depositata entro le ore 13.00 del giorno 16 gennaio 2024**: la presentazione dovrà essere effettuata tramite il modulo web "Offerta Telematica" fornito dal Ministero della Giustizia cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia attraverso il sito del gestore della vendita **GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SRL, che opererà con il proprio portale gobidreal.it (nuova denominazione di gorealbid.it)** come meglio indicato nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale e nelle sezioni "FAQ" e "TUTORIAL" ivi presenti. A pena d'invalidità, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

Il presentatore deve coincidere con l'offerente (o nel caso di incapace, o di persone giuridiche o altri enti, con il legale rappresentante), salve l'ipotesi di offerta presentata da avvocato ex art. 579 ultimo comma c.p.c. (*offerta per persona da nominare*), o art. 571 primo comma c.p.c. (*offerta con procura rilasciata ad avvocato*), In ipotesi di offerta presentata da due o più persone il presentatore deve coincidere con uno degli offerenti.

L'offerta dovrà indicare ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 2 DM 32/2015:

- a) I dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale e dell'eventuale partita IVA;
- b) L'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) L'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) Il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) La descrizione del bene;
- f) L'indicazione del referente della procedura, che coincide con il professionista delegato;
- g) La data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) Il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, che dovrà essere indicato in 120 giorni (*se sarà indicato un termine superiore l'offerta sarà inammissibile*);
- i) L'importo versato a titolo di cauzione;
- l) La data, l'orario e il n. di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione (nel caso in cui l'attestazione dell'avvenuto pagamento venga indicato il codice TRN (o simile) al posto del CRO nell'apposito campo -in cui possono inserirsi esclusivamente numeri- andranno indicate le 11 cifre presenti dal sesto al sedicesimo carattere del TRN);
- m) Il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) L'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta alla quale andranno inviate le comunicazioni relative all'esperimento di vendita;
- o) Il recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni relative all'esperimento di vendita.

L'offerente dovrà dichiarare di avere preso visione della perizia di stima pubblicata con il presente avviso

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato e non risulti attribuito il codice fiscale, si dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà munirsi del codice fiscale italiano da consegnare al delegato unitamente alla prova dei pagamenti del saldo prezzo.

- 4) La cauzione pari al 10% del prezzo offerto (non inferiore all'offerta minima di cui al punto 2) per partecipare all'asta, dovrà essere versata sul conto corrente acceso presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata filiale di Milano Via Santa Sofia, intestato a "RGE 898/2022 Tribunale Milano Procedura esecutiva immobiliare", mediante bonifico tramite l'IBAN IT11W0538501600CC1500003340: l'accredito del bonifico dovrà essere visibile sul conto corrente della procedura il giorno e l'ora fissati per l'apertura della gara, per consentire le determinazioni sull'ammissibilità

dell'offerta al momento dell'apertura della busta telematica. Se il bonifico non risulterà accreditato sul conto corrente della procedura nel giorno e nell'ora fissati per l'apertura della gara, l'offerta sarà dichiarata inammissibile.

5) All'offerta dovranno essere allegati:

a) copia della contabile che attesta il versamento della cauzione, effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente della procedura (come da punto 4);

b) se l'offerente è **persona fisica**: copia del documento d'identità e del codice fiscale. Se cittadino extra UE copia del permesso di soggiorno.

L'offerente dovrà indicare nell'offerta il proprio stato civile e regime patrimoniale; se coniugato -o unito civilmente- in regime di comunione legale dei beni, allegare anche copia del documento d'identità e del codice fiscale del coniuge o dell'unito civilmente (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo).

Se ha in atto una convivenza registrata con deposito del contratto di convivenza, l'offerente dovrà allegare copia del relativo contratto e dei documenti del convivente in caso di opzione in detto contratto del regime di comunione legale. Qualora l'offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, dovrà allegare copia di dichiarazione in tal senso rilasciata dall'altro coniuge e autenticata da pubblico ufficiale

c) se l'offerente è **minorenne o interdetto o inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno**, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;

d) se l'offerente è **persona giuridica**, copia del documento da cui risultino i poteri del legale rappresentante che ha sottoscritto l'offerta (visura camerale estratta non oltre i tre mesi precedenti), copia della delibera assembleare o consiliare ove necessaria, e copia dei documenti d'identità del legale rappresentante che ha sottoscritto l'offerta;

e) se gli offerenti sono **più persone**, copia -anche per immagine- della procura notarile, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, rilasciata dagli altri offerenti al soggetto che effettua l'offerta, e copia dei loro documenti d'identità;

f) se l'offerente conferisce **procura a terzi per la presentazione dell'offerta**, il mandatario dovrà essere un avvocato nominato con procura speciale notarile rilasciata dal soggetto nel cui nome offre, da allegare in copia -anche per immagine- in uno con la copia dei documenti d'identità di entrambi i soggetti

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L'offerente deve allegare nella busta la ricevuta alla busta procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica come indicato sul portale delle vendite pubbliche; il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta, ma a carico dell'offerente che non ha provveduto verrà avviata la procedura per il recupero coattivo dell'importo.

6) L'offerta di acquisto corredata della documentazione indicata non potrà essere accettata se perviene oltre il termine sopra stabilito (ore 13.00 del 16.1.2024) o se

L'offerta è inferiore di oltre $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non versa la cauzione in misura inferiore al 10% del prezzo offerto, come sopra indicato.

7) L'offerta sarà considerata inammissibile qualora nel giorno e nell'ora fissati per la verifica di ammissibilità delle offerte e la deliberazione sulle stesse, il professionista delegato non riscontri l'accredito delle somme dovute a titolo di cauzione sul conto corrente intestato alla procedura.

8) Il giorno 17 gennaio 2024 ore 15.00 si svolgerà l'udienza per la vendita telematica con modalità asincrona per deliberare sull'offerta: alla suddetta udienza saranno aperte le buste telematiche ed il professionista delegato procederà all'esame delle offerte tramite il portale del gestore della vendita telematica; in caso di più offerte valide, si procederà alla gara sull'offerta più alta, a norma dell'art. 573 c.p.c. con rialzo minimo di € 1.500,00.

Alle operazioni di vendita possono prendere parte con modalità telematiche le parti, i loro avvocati, i creditori iscritti non intervenuti e i comproprietari non eseguiti, nonché gli altri soggetti autorizzati dal referente della procedura ex art. 20 primo comma DM 32/2015.

Gli offerenti e gli altri partecipanti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta.

Il ritardo sui tempi indicati nell'avviso per l'inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata l'ammissibilità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

L'offerta è irrevocabile per 120 giorni, pertanto si potrà procedere ad aggiudicazione anche in favore dell'offerente che non si colleghi il giorno dell'apertura delle operazioni di vendita.

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura sino alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica e il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

Modalità di aggiudicazione

A) in caso di unica offerta:

- se l'offerta è pari o superiore al prezzo-base d'asta sopra indicato si procederà senz'altro ad aggiudicazione all'unico offerente;

- se l'offerta è pari o superiore al 75% del predetto prezzo-base, ma inferiore al predetto prezzo-base d'asta, si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo indicato nell'istanza di assegnazione al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.

B) in caso di pluralità di offerte:

- si procederà alla gara sull'offerta più alta, con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara;
 - nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta;
 - in ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c. Il professionista delegato darà avviso agli offerenti, una volta aperte le buste telematiche ed esaminate le offerte, dell'istanza di assegnazione se presente;
 - **la gara, che partirà dall'offerta più alta, avrà durata di 24 ore a partire dal termine delle operazioni di apertura delle buste e valutazione di ammissibilità delle offerte e verrà avviata dal delegato immediatamente dopo.** Il professionista delegato avrà cura di fissare l'inizio delle operazioni di vendita in modo che le 24 ore non abbiano scadenza in un giorno festivo;
 - durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia;
 - qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 5 minuti della gara, la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 5 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento.
- L'aggiudicazione all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al termine della gara, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo.
- Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica.

Nell'ipotesi in cui **un avvocato abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare**, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile rilasciata in data precedente alla vendita stessa, ovvero trasmettere al delegato via pec detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità. In mancanza il trasferimento del bene sarà in favore dell'avvocato.

Nell'ipotesi in cui **il creditore sia rimasto assegnatario a favore di un terzo**, dovrà dichiarare al delegato nei cinque giorni successivi all'assegnazione il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito il bene, depositando dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale, oltre ai documenti comprovanti i necessari poteri e autorizzazioni. In mancanza il trasferimento sarà in favore del creditore. In ogni caso gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

- 9) Entro e non oltre il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare sul conto corrente della procedura, dedotta la cauzione: a) **il residuo**

prezzo; b) l'importo delle spese/imposte necessarie per il trasferimento; c) la metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà -oltre accessori di legge- a suo carico;

importi tutti che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario entro 20 giorni dall'aggiudicazione.

Nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo.

Ai fini dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e alle altre voci di spesa sopra indicate e poi al residuo prezzo.

L'aggiudicatario, quando provvederà a consegnare al delegato la prova dei pagamenti a saldo (disposizioni di bonifici), dovrà consegnare presso lo studio del delegato gli originali o le copie autentiche delle autorizzazioni, procure e delibere già allegate all'offerta (lettere c, d, e, f) nonché gli originali delle eventuali richieste relative al trattamento tributario da applicare al decreto di trasferimento (quali agevolazioni fiscali).

L'aggiudicatario dovrà altresì rendere, sotto la propria responsabilità, dichiarazione scritta per le informazioni prescritte dall'art. 22 d.l. 231/2007 (normativa antiriciclaggio).

Ove il prezzo non venisse pagato nel termine stabilito, il Giudice dell'Esecuzione dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione. Se il prezzo della successiva vendita, unito alla cauzione confiscata, risultasse inferiore a quello dell'aggiudicazione decaduta, il primo aggiudicatario resosi inadempiente potrà essere condannato al versamento della differenza del prezzo ex art 587 c.p.c.

10) L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato e, al più tardi al momento della consegna della prova dei pagamenti, consegnare copia autentica cartacea o inviare copia autentica informatica del relativo atto notarile.

11) La vendita dei cespiti pignorati è disciplinata dalle seguenti condizioni:
gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore, Arch. Mariella Sporzon, che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta (ivi comprese le indicazioni circa la regolarità urbanistico-edilizia, catastale, certificazioni e autorizzazioni esistenti, nonché ogni altra informativa sugli immobili); la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, anche in relazione al T.U. 380/2011 e sue modificazioni, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.

Gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo)

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi per esempio quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente l'emissione del decreto di

trasferimento non pagate dal debitore- per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

L'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 46 quinto comma DPR 380/2001 e 40 sesto comma L. n. 47/1985 e successive modificazioni e integrazioni, presentando domanda di sanatoria entro 120 giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile emesso dal Giudice dell'Esecuzione.

- 12) L'aggiudicatario, ai fini delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale ai sensi dell'art. 1, comma 497, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) e successive modifiche e a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2014, potrà richiedere -ove ne ricorrano i presupposti- che la base imponibile ai fini delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale, in relazione alla cessione dell'immobile oggetto del decreto di trasferimento, sia costituita dal valore degli immobili determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (cd. prezzo-valore), indipendentemente dal corrispettivo indicato in tale atto.
- 13) L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti: tali gravami saranno cancellati a spese e cura della procedura.
- 14) Tutte le ulteriori attività inerenti alla vendita che debbono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione dovranno essere effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio o altro locale nella sua disponibilità, e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso professionista delegato o al custode giudiziario.
- 15) **Per partecipare alle aste non è necessario avvalersi di mediatori ed agenzie**
Gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il professionista delegato (nonché referente della procedura).
Gli annunci di vendita immobiliare contenuti e pubblicizzati presso le Agenzie immobiliari non dipendono né derivano da alcun rapporto fra queste ed il Tribunale e ogni eventuale costo sarà a carico dell'interessato.
Il Custode è disponibile, compatibilmente con gli impegni connessi all'ufficio, a fornire gratuitamente tutte le informazioni relative all'immobile, alle modalità di partecipazione alla vendita, allo stato del procedimento e ai tempi del trasferimento.
Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla disciplina di cui al DM 32/2015.

Si precisa che l'aggiudicatario è obbligato in solido con il debitore al pagamento delle spese condominiali arretrate relative all'anno in corso e a quello precedente ex art. 63 comma 2 disp. att. c.c.

L'avvocato delegato è altresì nominato custode giudiziario.

Le richieste di visita all'immobile possono essere formulate unicamente tramite l'apposita funzione cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia

portalevenditepubbliche.giustizia.it, come meglio spiegato nella sezione "FAQ" del predetto portale e, se presentate da soggetti professionali (es. agenzie immobiliari) per conto terzi, potranno essere rifiutate se non accompagnate dall'inoltro del documento d'identità in corso di validità dell'interessato all'acquisto e di quanto altro il Custode ritenga necessario per assicurare l'esatta identificazione.

Saranno sempre rifiutate le richieste di visita simultanea o per gruppi di più interessati.

Pubblicità

Un estratto dell'ordinanza di vendita sarà pubblicato:

- sul Portale delle Vendite Pubbliche portalevenditepubbliche.giustizia.it;
- su La Repubblica e su METRO Milano;
- sui siti internet www.entietribunali.it; www.aste.immobiliare.it; www.venditepubbliche notarili.notariato.it; www.immobiliare.it; nella sezione annunci del sito Repubblica.it e www.avvisinotarili.notariato.it.
- su Corriere della Sera e su LEGGO Milano;
- sui siti internet www.trovocasa.corriere.it; www.trovoaste.it e www.legalmente.net.

Tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto dovrà decorrere un termine non inferiore a 45 giorni.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI IN VENDITA

Immobile in **PIOLTELLO (Mi) Via Bellini 2** costituito da appartamento costituito da soggiorno, piccolo locale adibito a cucina, servizio igienico, camera e terrazzo con relativa cantina al piano seminterrato oltre a un box, il tutto censito al N.C.E.U del predetto Comune come segue:

appartamento: foglio 4, part. 198, sub. 705, cat A/3, cl. 3, vani 4, p. 1-S1, r.c. Euro 299,55.

Scheda catastale appartamento: Variazione del 30/12/1997 per diversa distribuzione degli spazi interni ristrutturazione (n. 367266.1/1997).

Confini appartamento: cortile comune, proprietà di terzi alla particella 29, Via Tripoli, appartamento di proprietà di terzi pianerottolo e vano scala comuni

Confini cantina: corridoio comune, cantina proprietà di terzi, Via Tripoli, altro fabbricato

box: foglio 4, part. 305, sub. 5, cat C/6, cl. 5, p. T, mq. 15, r.c. Euro 46,68

Scheda catastale autorimessa: del 13/3/1982

Confini autorimessa: proprietà di terzi, mappale 29, proprietà di terzi e cortile comune d'accesso

CONFORMITA' URBANISTICA: (perizia pag. 8 punto 7)

il perito dichiara l'immobile conforme

"La costruzione del complesso immobiliare è iniziata prima del 1967. Dal Piano delle Regole del PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera 23 del 30/3/11 pubblicato sul BURL n.49 del 07/12/2011 - data di efficacia del piano stesso, l'immobile ricade in zona AMBITO URBANIZZATO - Ambito residenziale di completamento a volumetria controllata - Ambito n. 20 - (Tav.7) e risulta conforme alle prescrizioni urbanistiche dell'epoca della sua costruzione. L'immobile è conforme dal punto di vista urbanistico".

CONFORMITA' EDILIZIA E CATASTALE (perizia pag. 9 punto 7)

Il perito dichiara

"Lotto 1 (nдр appartamento): La costruzione del fabbricato residenziale è stata iniziata anteriormente alla data del 1° settembre 1967 e non sono stati trovati gli atti edilizi autorizzativi come lettera del Comune di Pioltello del 05/05/2023 inviata con pec il 08/05/2023.

Lotto 2 (ndr box): Nell'atto di compravendita viene indicato che il fabbricato ad autorimesse è stato costruito con licenza edilizia n. 139/68 rilasciata il 31/08/1968, tale licenza è stata visionata presso il Comune di Pioltello e si riferisce ad altro fabbricato sito nel cortile con mappale diverso, quindi non è pertinente con il fabbricato oggetto di questa procedura.

Agibilità: non riscontrata

- **Conformità edilizia appartamento e autorimessa:** non avendo atti edilizi autorizzativi da confrontare si considerano quale unica fonte di riferimento le schede catastali e si dichiara la conformità con quanto rilevato in sede di sopralluogo".

Immobile costruito in epoca antecedente il 1/9/1967

Stato occupativo: immobile occupato con contratto di locazione opponibile alla procedura; il contratto è stato risolto ed è già stata ottenuta la "convalida per finita locazione" con termine per il rilascio fissato al 30.6.2024.

La partecipazione alla vendita implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso e nella relazione peritale.

Gli interessati all'acquisto possono acquisire ulteriori informazioni contattando il Custode Giudiziario e Professionista delegato Avv. Maria Cristina Delfino con studio in Milano, Via Santa Sofia, n. 22 (tel. 02 794185; e-mail: procedure@avvocatodelfino.it)
Milano, 8 novembre 2023.

Il Professionista Delegato
Avv. Maria Cristina Delfino

